RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Aggiornata al 31.5.2021

I TERMINI DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Come previsto dal D.Lgs. n. 546/92, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, **entro sessanta giorni** dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Art. 21, D.Lgs. n. 546/92

In caso di ricorso avverso il **silenzio-rifiuto** conseguente a una istanza di rimborso, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza ed entro dieci anni, ossia fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Se, invece, il diniego è espresso, il termine è quello di sessanta giorni.

GLI ATTI IMPUGNABILI

Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 546/92, il ricorso può essere proposto avverso:

Art. 19, D.Lgs. n. 546/92

a) l'avviso di **accertamento** del tributo;

b) l'avviso di **liquidazione** del tributo;

c) il provvedimento che irroga le **sanzioni**;

d) **il ruolo e la cartella** di pagamento;

e) l'**avviso di mora**;

e-bis) l'**iscrizione ipotecaria**;

e-ter) il **fermo** di beni mobili registrati;

f) gli atti relativi alle **operazioni catastali**;

g) il **rifiuto espresso o tacito** della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il **diniego o la revoca di agevolazioni** o il **rigetto di domande di definizione agevolata** di rapporti tributari;

h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le **doppie imposizioni**;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'**autonoma impugnabilità** davanti alle commissioni tributarie.

Tuttavia, come precisato dalla Cassazione con orientamento costante,

> *ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa*

Cassazione 30.1.2020 n. 2062

e, dunque, anche se non espressamente incluso nell'elenco dell'articolo 19.

IL CONTENUTO DEL RICORSO

Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, il ricorso deve contenere l'indicazione:

a) della **commissione tributaria** cui è diretto;

b) del **ricorrente** e del suo **legale rappresentante**, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchè del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

c) dell'**ufficio** nei cui confronti il ricorso è proposto;

d) dell'**atto impugnato** e dell'**oggetto della domanda** (ossia della richiesta finale formulata alla C.T.P.);

e) dei **motivi**.

Inoltre, il ricorso deve essere **sottoscritto dal difensore**, mediante apposizione della **firma digitale** e contenere l'indicazione:

a) della **categoria professionale** alla quale appartiene il difensore;

S.O. n. 354.1 RIPRODUZIONE VIETATA

b) del **mandato** (procura alle liti), salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; trattandosi di un atto digitale (all'interno del processo tributario telematico), il mandato dev'essere conferito congiuntamente al ricorso, in modo **digitale anch'esso ovvero analogico** (art. 4, DM n. 163/2013);

c) dell'indirizzo PEC del difensore.

Art. 4, DM 23.12.2013, n. 163

Il ricorso è **inammissibile** se **manca o è assolutamente incerta** una delle indicazioni di cui al citato **comma 2**, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o **non è sottoscritto** mediante apposizione di firma digitale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Art. 16-bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/92

Il giudizio si introduce mediante la **notifica del ricorso alla parte** che ha emesso l'atto (Ufficio dell'Agenzia Entrate, Comune, ecc.), da effettuarsi **esclusivamente a mezzo PEC.** Ai sensi dell'articolo 7 D.M. n. 163/2013, **l'indirizzo PEC dal quale il difensore** deve effettuare la notifica è esclusivamente quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, pubblicato nell'Indice Nazionale delle PEC (INI-PEC).

Quanto all'indirizzo di destinazione (ossia al quale inviare la notifica), esso è quello individuato pubblicato nell'**Indice della Pubblica Amministrazione (IPA).**

Una volta notificato, il difensore deve **costituirsi in giudizio** davanti la Commissione Tributaria Provinciale adìta, utilizzando esclusivamente il **Sistema Informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT** (giustiziatributaria.gov.it) previa registrazione o tramite accesso con SPID.

La costituzione in giudizio avviene:

1. **entro trenta giorni dalla notifica** del ricorso, ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs. n. 546/92, per le **liti superiori a € 50.000** a titolo di sole imposte, ovvero di sanzioni in caso di atto avente contenuto sanzionatorio, come previsto dall'articolo 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92;

2. **decorsi novanta giorni dalla notifica** del ricorso, per le **liti inferiori a € 50.000**, con riferimento alle quali si applica la procedura del **reclamo-mediazione** prevista dall'articolo 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in caso di **diniego espresso o tacito** della mediazione.

Completata la costituzione in giudizio, il **procedimento è avviato** e si conclude con la pubblicazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli articoli 36 e 37, D.Lgs. n. 546/92.

IL FORMATO DEL RICORSO TELEMATICO

DM 4.8.2015

Al di fuori dell'ipotesi in cui il ricorrente stia in giudizio personalmente (per le cause di valore inferiore a € 3.000), il ricorso e la procura devono essere formati esclusivamente in modalità telematiche, in base alle regole tecniche contenute nel D.M. n. 163/2013 (contenente il **regolamento tecnico** sul Processo Tributario Telematico) e del DM 4.8.2015 (specifiche tecniche).

Circolare 4.7.2019, n. 1/DF

Il ricorso dev'essere redatto in formato nativo-digitale e, dunque, direttamente dal programma di scrittura, salvandolo in formato PDF/A (e non passando da una scansione).

In particolare, ai sensi dell'articolo 10 del decreto direttoriale, il ricorso (e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico) rispetta i seguenti requisiti:

a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;

b) sono **privi di elementi attivi**, tra cui macro e campi variabili;

c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software **senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti**; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;

d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, utilizzando il protocollo Cades con estensione .p7m, ovvero il protocollo Pades (Cassazione SS.UU. n. 10266/2018).

Quanto agli **allegati**, a differenza del ricorso (e degli altri atti processuali) è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici e rispettano i seguenti requisiti:

a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);

b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;

c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, la **dimensione massima** consentita di ogni singolo documento informatico è di **10 MB**; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il **numero massimo di documenti** informatici che possono essere **trasmessi** con un **singolo deposito telematico** è pari a **50**. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB. Il SIGIT, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti.

S.O. n. 354.1 RIPRODUZIONE VIETATA